Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 ottobre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 556.

Adozione di nuove materie, orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo specializzato per le arti grafiche dell'istituto tecnico industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, n. 1222;

Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038;

Ritenuta l'opportunità di adottare nuove materie, orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo specializzato per le arti grafiche dell'istituto tecnico industriale;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Le materie, gli orari ed i programmi di insegnamento, in sostituzione di quelli approvati con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1961, numero 1222, sono quelli allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 53. — CARUSO

PROFILO DEL PERITO INDUSTRIALE PER LE ARTI GRAFICHE

Il perito industriale per le arti grafiche è chiamato ad esercitare funzioni tecniche, organizzative, di collegamento e direttive nei vari settori delle industrie grafiche ed affini.

Egli deve conoscere su un piano tecnologico generale i vari procedimenti, i materiali, le macchine e le attrezzature dei reparti dell'industria grafica e inoltre possedere conoscenze pratiche relative ad almeno una delle tecniche grafiche fondamentali.

Deve essere in grado di fare valutazioni o di redigere progetti di esecuzione dei lavori grafici e possedere elementi di aziendologia e di impianti industriali grafici.

Il perito industriale per le arti grafiche può esercitare la libera professione nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e se in possesso di preparazione pedagogico-didattica ed operativa può occupare posti di insegnante tecnico-pratico nei laboratori e nei reparti di esercitazioni pratiche degli istituti o scuole di istruzione tecnica e professionale e nei corsi per lavoratori dell'industria.

Per il raggiungimento della preparazione necessaria allo esercizio delle attività professionali sopra indicate, il piano degli studi è stato formulato in modo da distribuire opportunamente nel triennio orari e programmi relativi alle materie di insegnamento come risulta dalle pagine che seguono.

Corso triennale per le arti grafiche

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Orario settimanale			Prove di esame (2)
	III classe	IV classe	V classe	
Materie comuni (1)	8	6	6	
Materie particolari				
Matematica (3)	3	2	—	s. o.
Chimica e laboratorio	3	—	—	o.
Complementi di fisica	3	3	—	o.
Disegno applicato alle arti grafiche	6	4	4	g.
Merceologia grafica	—	3	—	o.
Tecnologia grafica	3	4	3	s. o.
Impianti grafici e disegno	—	—	3	g. o.
Elementi di diritto e di economia aziendale	—	—	4	o.
Storia dell'arte grafica e degli stili	—	2	2	o.
Totali	26	24	22	
Esercitazioni nei reparti di lavorazione	10	12	14	
Educazione fisica	2	2	2	
Totali generali	38	38	38	

(1) Vedi tabella Materie comuni a tutti gli indirizzi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, fatta eccezione per l'insegnamento di elementi di diritto ed economia che è incorporato in quello di elementi di diritto ed economia aziendale.

(2) s. = scritto; o. = orale; p. = pratico; g. = grafico.

(3) Vedi programmi del corso triennale per le arti grafiche allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

CHIMICA E LABORATORIO

Premessa

L'insegnamento oltre ad avere carattere culturale dovrà fornire agli allievi le conoscenze necessarie per lo studio delle materie tecnico-professionali.

Esso in particolare, dovrà far conoscere agli allievi i materiali principali usati nel settore grafico e le loro specifiche proprietà.

Nell'insegnamento si dovrà far largo uso di esperienze e di sussidi didattici.

CLASSE III ore 3

Elementi di chimica organica: principali gruppi e composti della serie alifatica e aromatica; principali composti aciclici e ciclici con particolare riferimento a quelli usati nel settore grafico. Nozioni generali sulle resine sintetiche e sulle materie plastiche con particolare riferimento alle proprietà ed all'impiego di quelle in uso nel settore grafico.

Elementi di chimica industriale: acque industriali: caratteristiche e controlli; cenni sulla combustione e sui combustibili; lubrificanti e loro principali proprietà.

Complementi di chimica generale e inorganica: serie elettrochimica degli elementi e fenomeni elettrolitici. Il ph e la sua misura. Lo stato metallico. Principali metalli e leghe di uso industriale impiegati nel settore grafico e loro più importanti caratteristiche. Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi. Saggi analitici sui principali materiali interessanti la specializzazione.

COMPLEMENTI DI FISICA

Premessa

L'insegnamento dovrà sviluppare ed approfondire le conoscenze di fisica già apprese nel biennio per consentire la comprensione dei principi che presiedono al funzionamento delle macchine e delle attrezzature in uso nel settore grafico.

Si dovrà assicurare il continuo aggiornamento dell'insegnamento tenendo conto degli sviluppi della fisica e delle relative applicazioni.

CLASSE III ore 3

MECCANICA

Statica: composizione e scomposizione di forze. Reazione dei vincoli. Coppie, momenti, baricentri. Macchine semplici.

Cinematica: vari tipi di moto uniforme e vario (rettilineo, circolario, periodico, ecc.).

Dinamica: i principi della dinamica. Attrito e lubrificazione. Dinamica delle macchine semplici. Campo di forze conservativo e non conservativo. Teorema dell'energia cinetica.

Meccanica applicata: trasmissioni, sistema biella manovella, camme e punteria, quadrilatero articolato e altri cinematismi con particolare riferimento alle macchine in uso nel campo grafico. Volano e regolatore.

MACCHINE

Pompe, compressori e ventilatori.

FISICA TECNICA

Vapore, aria umida, temperatura e umidità relativa in rapporto alle lavorazioni ed agli ambienti dell'industria grafica. Strumenti di misura.

CLASSE IV ore 3

ELETTROTECNICA

Complementi di elettrologia. Circuiti in corrente continua. Circuiti in corrente alternata semplici e composti. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza: relazioni. Tipi di fornitura, costo dell'energia e contratti di utenza.

Elettromagnetismo: corrente e campo magnetico. Trasformatori: schema e funzionamento. Autotrasformatori. Motori a sincroni trifase: schema, funzionamento e potenza. Collegamento alla linea a stella e a triangolo. Motori a corrente continua: schema e funzionamento. Eccitazione in serie, in parallele e composta. Raddrizzatori di corrente: diodi, diodi controllati, mutatori a griglia, diodi a componenti solidi (al silicio, ecc.); raddrizzatori a vapore di mercurio. Strumenti di misura: amperometro, voltometro, wattometro e altri strumenti di uso industriale. Utilizzazione dell'energia elettrica: misurazione, calcoli e valutazioni.

ELETTRONICA

Circuito risonante; stadi elettronici e principi di funzionamento. Amplificatori. Oscillatori. Modulazione di frequenza e di ampiezza. Transistori e cellule fotoelettriche. Cenni sulle tecniche impulsive. Oscilloscopi a raggi catodici e applicazioni. Cenni sui mezzi di trasmissione a distanza dell'informazione e delle immagini. Cenni sui calcolatori elettronici e principi di programmazione.

DISEGNO APPLICATO ALLE ARTI GRAFICHE

Premessa

L'insegnamento dovrà tendere a stimolare e sviluppare il senso estetico e la capacità di esprimersi in termini figurativi mediante l'uso dei vari elementi compositivi, decorativi ed illustrativi. Dovrà essere dato adeguato rilievo allo studio del carattere e dei relativi accostamenti, al colore ed al senso delle proporzioni.

Con la conoscenza e l'applicazione delle varie tecniche, si dovrà giungere alla realizzazione di progetti esecutivi da tradurre, possibilmente in stampa.

CLASSE III ore 6

Elementi compositivi di base: linee e forme geometriche. Composizioni statiche, dinamiche, ecc. e composizioni esprimenti concetti prestabiliti.

Tali esercizi inizialmente costituiranno semplici applicazioni esecutive e dovranno portare l'allievo a famigliarizzarsi con attrezzi e tecniche di disegno anche nuove. Successivamente tenderanno a sviluppare la capacità inventiva e dovranno in particolare essere utilizzati per lo studio delle caratteristiche formali, degli equilibri dei rapporti tra bianchi e masse, ecc.

Carattere: relazioni geometriche e costruzioni di alfabeti nei principali stili. Combinazioni di caratteri e di altri elementi compositivi; problemi estetici relativi.

Colore: applicazione del colore con varie tecniche; accostamenti, intonazione, effetti ottici. Prove e dimostrazioni.

CLASSE IV ore 4

Carattere nello stampato: spaziature, interlineature, composizioni caratteristiche (a blocchetto, a bandiera, ecc.) scelte ed accostamenti di stili, serie, corpi di caratteri e di altri elementi compositivi con l'uso delle varie tecniche.

Schizzo del carattere e di altri componenti grafici.

Bozzetto: progettazione ed esecuzione di disegni di massima per stampati librari, paralibrari ed extralibrari o di loro parti (marchi, logotipi, sigle, ecc.).

Esecutivo: tecniche di esecuzione e relative esercitazioni.

CLASSE V ore 4

Progettazione grafica: esercitazioni globali di progetti e di stampati per la programmazione di lavori grafici. Nella progettazione si tenderà a sensibilizzare l'allievo verso la scelta, l'impiego e l'eventuale realizzazione di componenti fotografici e di altri elementi iconografici.

MERCEOLOGIA GRAFICA

Premessa

Per consentire una adeguata trattazione dei vari argomenti dovrà ciascuno di essi essere preceduto dai necessari richiami di chimica. Si dovranno inoltre porre in particolare risalto le caratteristiche tecnologiche dei materiali impiegati nel settore grafico. La materia verrà svolta con l'uso di sussidi didattici.

IV CLASSE ore 3

Generalità.

Materiali e prodotti usati nel settore grafico: carte, inchiostri, prodotti fotografici, metalli, collanti, ecc.

Carta.

Cenni storici. Materie prime usate per la fabbricazione della carta e relative caratteristiche tecnologiche e merceologiche: cellulosa, paste di legno, ecc.

Materie di carica, collanti, impermeabilizzanti, ecc.

Fabbricazione dei vari tipi di carte da stampe e relative applicazioni.

Le principali caratteristiche delle carte; apparecchiature e norme per le più importanti prove.

Criteri generali per l'identificazione dei vari tipi di carta.

Allestimento e commercio.

Inchiostri da stampa.

Classificazioni; compenenti e relative caratteristiche; cenni sulla fabbricazione, sull'allestimento e commercio.

Impiego dei vari tipi di inchiostri da stampa.

Norme di prova e di collaudo con particolare riferimento alla relazione tra supporti e inchiostri.

Materiali per fotoformatura.

Classificazione; elementi costitutivi e relative caratteristiche.

Materiale fotografico, trattamenti ed impieghi.

Caratteristiche sensitometriche e loro misura.

Allestimento e commercio.

Adesivi.

Nozioni sulle principali caratteristiche degli adesivi impiegati nel settore delle arti grafiche; classificazioni e controlli relativi.

Metalli e leghe.

Nozioni sui metalli e sulle leghe usati nel settore grafico.

Altri materiali.

Nozioni sugli altri materiali impiegati nel settore grafico.

TECNOLOGIA GRAFICA

Premessa

L'insegnamento dopo un'opportuna introduzione generale dovrà fornire un adeguato quadro dei procedimenti per la formatura, per la stampa e per l'allestimento.

Nelle singole trattazioni sulla base dei necessari fondamenti scientifici, dovranno essere messi in evidenza i vari elementi necessari e possibili delle diverse tecniche di lavorazione per consentire le valutazioni, le comparazioni ed i controlli.

L'allievo dovrà perciò essere in grado di conoscere i principali cicli operativi e le loro varie fasi al fine di poter scegliere opportunamente il ciclo che tra quelli possibili, meglio soddisfi le esigenze complesse e variabili della realizzazione del prodotto. E' opportuno che questo insegnamento venga collegato con gli insegnamenti tecnici e con le varie esercitazioni pratiche.

CLASSE III ore 3.

Generalità sulla tecnologia grafica.

Scienza, tecnica e tecnologia.

La « Grafica » intesa come complesso di conoscenze relative al campo della stampa.

Nozioni di documentazione e studio (fonti bibliografiche e sussidi vari).

Metrologia. Normazioni e altre convenzioni.

Studio e classificazione degli stampati.

Lo stampato come mezzo di espressione e di comunicazione.

Studio e classificazione degli stampati sotto l'aspetto funzionale, tecnico ed estetico.

Cenni sul restauro dello stampato.

Classificazione, evoluzione e comparazione dei procedimenti grafici.

Nozioni sull'organizzazione tecnica delle aziende grafiche e quadro dei cicli produttivi nel campo della stampa.

Componenti dello stampato e nozioni sulla percezione, sulla visibilità e sulla leggibilità.

Composizione:

Generalità. Progettazione dello stampato. Revisione ortografica dell'originale e correzione delle bozze.

Metodi di tipocomposizione: manuale, semimeccanica, meccanica (monolineare, monotipica, fotocomposizione, dattilocomposizione, ecc.).

Materiali, macchine, attrezzature e loro impiego. Norme igieniche e prevenzione infortuni.

CLASSE IV ore 4.

Formatura.

Fondamenti scientifici dei procedimenti di fotoriproduzione grafica: fotografia, fotochimica, colorimetria, sensitometria, riproduzione policroma, applicazioni elettroniche.

Problemi generali della fotoformatura. Fotoformatura rilievografica, planografica, incavografica e permeografica.

Metodi non fotografici di formatura: tipografia, stereotipia, galvanotipia, plastotipia, ecc.

Casi speciali di formatura.

Materiali, macchine, attrezzature e loro impiego.

Norme igieniche e prevenzione infortuni.

CLASSE V ore 3.

Stampa.

Generalità.

Rilievografia. Planografia. Incavografia. Permeografia.

Metodi e casi speciali di stampa.

Descrizione, funzionamento e impiego delle macchine da stampa.

Materiali ed attrezzature ausiliarie. Norme igieniche e prevenzione infortuni.

Allestimento dello stampato: legatoria e cartotecnica.

Tecnica artistica ed industriale della legatura e della decorazione. Cartotecnica.

Materiali, macchine, attrezzature e loro impiego.

Norme igieniche e prevenzione infortuni.

Elementi di organizzazione tecnica nel campo della stampa.

Studio dei cicli di lavorazione: programmazione.

Valutazioni, comparazioni e controlli.

IMPIANTI GRAFICI E DISEGNO

Premessa

L'insegnamento di questa disciplina mirerà a consentire agli allievi di procedere al rilievo di impianti esistenti ed alla stesura di semplici progetti relativi a piccole e medie industrie grafiche.

CLASSE V ore 3.

Impianti grafici.

Cenni sulle principali caratteristiche degli edifici per le aziende grafiche: strutture, sovraccarichi, pavimentazioni, rivestimenti, ecc.

Nozioni generali sulla illuminazione naturale e artificiale, sull'orientamento degli ambienti di lavoro e sulla tinteggiatura.

Nozioni elementari sui servizi e sugli impianti relativi: forza motrice, acqua, riscaldamento, condizionamento, aspirazione, aria compressa, ecc.

Elementi del progetto: spazio operativo per i singoli nuclei di produzione, mezzi ausiliari e arredi industriali, loro distribuzione spaziale e coordinamento nel ciclo di lavoro.

Prevenzione infortuni. Igiene del lavoro.

Esercitazioni e disegno.

Rappresentazione dei più comuni elementi del disegno edile.

Rilievo quotato di macchine ed attrezzature di ambienti e di impianti produttivi.

Esecuzione di diagrammi di lavorazione e degli schemi di impianti dei relativi processi.

ELEMENTI DI DIRITTO E DI ECONOMIA AZIENDALE

Premessa

L'insegnamento sarà svolto in modo essenzialmente pratico e dovrà mirare a consentire una adeguata informazione sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato, sull'attività economica e tecnico-commerciale con applicazioni specifiche al settore grafico.

CLASSE V ore 4.

Nozioni generali sul diritto.

Linee fondamentali dell'ordinamento costituzionale e amministrativo.

Cenni sulle obbligazioni e contratti, con esempi sui contratti più ricorrenti nel settore grafico.

I titoli di credito.

Azienda ed impresa: nozioni e classificazione sotto il profilo economico e giuridico. Le imprese grafiche e le loro caratteristiche.

Nozioni sul capitale di impresa: avviamento commerciale, brevetti industriali, marchio di fabbrica e di commercio, diritti d'autore.

L'inventario, con particolare riferimento alla valutazione; esempi relativi al settore grafico.

Concetti generali di economia: bisogni, utilità, valore, produzione e scambio. Nozioni sulla gestione e sull'organizzazione dell'impresa, con riferimenti a quella grafica. Il fallimento: nozioni generali.

Costi di produzione; loro formazione e rilevazione.

Preventivi e consuntivi. Esempi relativi al settore grafico.

Legislazione del lavoro: norme di sicurezza e di igiene del lavoro; nozioni previdenziali, sindacali e contrattuali.

STORIA DELL'ARTE GRAFICA E DEGLI STILI

Premessa

L'insegnamento dovrà inquadrare le espressioni grafiche nel panorama dell'arte per favorire la conoscenza storico-estetica e consentire la valutazione critica al fine della progettazione degli stampati.

CLASSE IV ore 2.

CLASSE V ore 2.

Panorama storico delle arti figurative con speciale riferimento alle espressioni grafiche e decorative ed alle relative applicazioni nel campo della stampa.

Aspetti estetici dei componenti grafici con riguardo alla illustrazione, alla decorazione ed all'allestimento dello stampato.

ESERCITAZIONI NEI REPARTI DI LAVORAZIONE

Premessa

Le esercitazioni dovranno mirare a far sperimentare allo allievo le possibilità di impiego dei materiali e delle attrezzature e a fargli acquisire una capacità operativa di ordine generale in merito alle tecniche fondamentali: della formatura, della stampa e dell'allestimento con approfondimento in almeno una di esse. Nel corso delle esercitazioni si darà particolare importanza ai controlli oggettivi e alle valutazioni qualitative e si cureranno gli aspetti relativi alla programmazione ed al coordinamento delle varie fasi di realizzazione dello stampato.

E' opportuno che le esercitazioni siano integrate da visite ad aziende.

L'orario complessivo previsto per le singole classi sarà ripartito, tra le varie attività a cura del capo d'istituto, sentito il consiglio di classe III classe ore 10 IV classe ore 12 V classe ore 14.

Formatura.

Operazioni preliminari per la programmazione dello stampato (schemi, tracciati, calcoli, preparazione degli originali, ecc.).

Esercizi di composizione con varie tecniche, revisione, correzione, montaggio.

Esercizi di fotoriproduzione per lavori monocromi e policromi.

Realizzazione di prematrici, matrici e forme di stampa per i principali procedimenti grafici, con esecuzione, valutazione e correzione delle relative prove.

Stampa.

Operazioni preliminari per la stampa.

Trattamento ed impiego dei materiali per la stampa.

Esercizi di stampa e di ordinaria manutenzione, con macchine tipografiche, offset, rotocalcografiche.

Allestimento.

Allestimento di stampati (semplici operazioni di legatoria e cartotecnica) come completamento delle precedenti esercitazioni.

Controllo.

Valutazioni, misurazioni e controlli delle materie prime e dei prodotti di lavorazione nelle fasi intermedie e finali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 557.

Riconoscimento della personalità giuridica al Consorzio nazionale per la ricerca medica, con sede in Roma.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto al Consorzio nazionale per la ricerca medica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 558.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Santissimo Sacramento, in Torino.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Santissimo Sacramento, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 4 maggio 1970, integrato con due dichiarazioni del 16 luglio e 10 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Regina delle missioni, in Torino.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 19 dicembre 1969, integrato con altro decreto del 16 luglio 1970 e con dichiarazione del 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Regina delle missioni, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. 561.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi », con sede in Milano.

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 562.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del Sacro Cuore di Gesù e dei Santi Angeli.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura, con sede in Roma, della Congregazione delle suore del Sacro Cuore di Gesù e dei Santi Angeli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania a contrarre un mutuo per il completamento di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1962, con il quale il comune di Vallo della Lucania venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 170.000.000 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed al comune medesimo venne concesso per anni dieci un contributo straordinario annuo di L. 18.657.413;

Vista la deliberazione 12 gennaio 1971, n. 2, della giunta municipale del comune di Vallo della Lucania;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Vallo della Lucania un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Francesco De Vita, il comune di Vallo della Lucania è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 7.500.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Vallo della Lucania un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 841.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 7.500.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Vallo della Lucania, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1972
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 24

(11212)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAIPO S.p.a., stabilimento di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta SAIPO S.p.a. (Torino), stabilimento di Settimo Torinese ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAIPO S.p.a. (Torino), stabilimento Settimo Torinese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11258)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la società Vela S.p.a. - Industria confezioni di Pescara ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a. Industria confezioni di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11256)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1972.

Variazioni alle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria di alcuni uffici giudiziari e determinazione degli organici del personale di cancelleria e segreteria dei tribunali per i minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Constatata la improrogabile necessità di stabilire per i tribunali per i minorenni le piante organiche del personale di cancelleria e di segreteria;

Ritenuto che per far fronte a impellenti esigenze di servizio, segnalate dai competenti capi di corte di appello, occorre aumentare di una unità l'organico del personale di segreteria della procura generale presso la sezione di corte di appello di Salerno e di una unità ciascuno l'organico del personale di cancelleria dei tribunali di Arezzo e di Varese;

Considerato che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre modificare, in base a valutazione comparativa del carico di lavoro, sia gli organici dei tribunali e delle rispettive procure della Repubblica da cui è stato finora tratto il personale per gli uffici minorili, sia gli organici di altri uffici giudiziari;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche del personale di cancelleria e di segreteria dei tribunali per i minorenni sono stabilite dalla tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto ministeriale 22 maggio 1968, e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 13 luglio 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1972
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 215

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche e alle corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	Dirigenti		In sottordine				Dirigenti		In sottordine			
	Cancelliere capo di Corte di cassazione o di Corte di appello	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura generale di Corte di cassazione o di Corte di appello	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
(*Omissis*)												
Genova	1	—	2	15	7	25	1	—	1	3	3	8
Trieste	1	—	1	7	5	14	1	—	1	3	1	6
Sezione di Salerno	—	1	—	3	5	9	—	1	—	1	1	3
TOTALE	25	2	58	357	186	628	24	2	29	90	52	197

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *B*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai tribunali

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE				SEGRETERIE			
	Dirigente	In sottordine			Dirigente	In sottordine		
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
(*Omissis*)								
Ancona	1	7	7	15	1	2	2	5
Arezzo	1	4	5	10	1	1	2	4
Bari	1	16	20	37	1	4	7	12
Bologna	1	15	19	35	1	4	6	11
Brescia	1	10	13	24	1	2	4	7
Cagliari	1	12	14	27	1	4	6	11
Caltanissetta	1	5	6	12	1	1	3	5
Catania	1	20	23	44	1	4	7	12
Catanzaro	1	7	8	16	1	2	3	6
Firenze	1	15	17	33	1	5	8	14
Genova	1	25	27	53	1	5	8	14
Lecce	1	13	14	28	1	2	5	8
Macerata	1	4	4	9	1	1	1	3
Messina	1	13	14	28	1	3	5	9
Milano	1	71	89	161	1	15	32	48
Napoli	1	76	92	169	1	22	32	55
Reggio Calabria	1	8	10	19	1	2	5	8
Roma	1	87	99	187	1	23	33	57
Salerno	1	15	18	34	1	3	5	9
Torino	1	32	37	70	1	7	11	19
Trento	1	5	6	12	1	2	2	5
Trieste	1	10	12	23	1	2	4	7
Varese	1	4	5	10	1	1	2	4
Venezia	1	13	14	28	1	2	5	8
TOTALE	159	983	1.157	2.299	159	245	428	832

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *C*

Personale di cancelleria addetto alle preture

PRETURA DI	DIRIGENTI			IN SOTTORDINE		
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE
(*Omissis*)						
Albano Laziale	—	1	—	1	2	4
Ancona	1	—	—	2	5	8
Arienzo	—	—	1	—	—	1
Avellino	1	—	—	2	5	8
Brindisi	1	—	—	2	4	7

PRETURA DI	Dirigenti			In sottordine		
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	Totale
Camerino	—	—	1	—	—	1
Carrara	—	1	—	1	2	4
Catanzaro	1	—	—	2	5	8
Cesena	1	—	—	2	4	7
Chieti	—	1	—	—	2	3
Città di Castello	—	1	—	—	1	2
Codigoro	—	—	1	—	—	1
Como	1	—	—	3	5	9
Copparo	—	—	1	—	—	1
Faenza	—	1	—	1	2	4
Fermo	—	1	—	1	2	4
Fidenza	—	1	—	—	1	2
Foggia	1	—	—	2	5	8
Forlì	1	—	—	2	4	7
Genova	1	—	—	16	20	37
Gioia del Colle	—	—	1	—	—	1
Gioiosa Ionica	—	—	1	—	—	1
Imola	—	1	—	1	2	4
La Spezia	1	—	—	4	6	11
Livorno	1	—	—	3	5	9
Maglie	—	1	—	—	1	2
Mesagne	—	—	1	—	—	1
Messina	1	—	—	6	11	18
Milano	1	—	—	50	83	134
Mortara	—	—	1	—	—	1
Napoli	1	—	—	54	71	126
Nereto	—	—	1	—	—	1
Ortona	—	—	1	—	—	1
Palermo	1	—	—	17	21	39
Palestrina	—	1	—	—	1	2
Portoferraio	—	—	1	—	—	1
Ravenna	1	—	—	2	5	8
Roma	1	—	—	78	95	174
Sampierdarena	1	—	—	1	4	6
San Giorgio Ionico	—	—	1	—	—	1
San Remo	—	1	—	1	2	4
S. Vito al Tagliamento	—	—	1	—	—	1
S. Vito dei Normanni	—	—	1	—	—	1
Silandro	—	1	—	—	1	2
Sulmona	—	1	—	—	1	2
Teramo	—	1	—	—	2	3
Terni	1	—	—	2	4	7
Trieste	1	—	—	7	11	19
Udine	1	—	—	2	5	8
Varese	1	—	—	3	5	9
Velletri	—	1	—	1	2	4
Venosa	—	—	1	—	—	1
Totale	84	311	504	508	1.291	2.698

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

TABELLA *D*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai tribunali per i minorenni

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE				SEGRETERIE			
	Dirigente	In sottordine			Dirigente	In sottordine		
	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura di seconda classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
Ancona	1	—	1	2	1	—	—	1
Bari	1	1	2	4	1	—	1	2
Bologna	1	1	2	4	1	—	1	2
Brescia	1	1	1	3	1	—	1	2
Cagliari	1	1	1	3	1	—	1	2
Caltanissetta	1	—	—	1	1	—	—	1
Campobasso	1	—	—	1	1	—	—	1
Catania	1	1	1	3	1	—	1	2
Catanzaro	1	1	1	3	1	—	1	2
Firenze	1	1	1	3	1	—	1	2
Genova	1	1	2	4	1	—	1	2
L'Aquila	1	—	1	2	1	—	—	1
Lecce	1	1	2	4	1	—	1	2
Messina	1	—	1	2	1	—	—	1
Milano	1	3	4	8	1	1	2	4
Napoli	1	3	4	8	1	1	2	4
Palermo	1	1	1	3	1	—	1	2
Perugia	1	—	1	2	1	—	—	1
Potenza	1	—	1	2	1	—	—	1
Reggio Calabria	1	—	—	1	1	—	—	1
Roma	1	3	4	8	1	1	2	4
Salerno	1	—	1	2	1	—	—	1
Torino	1	2	3	6	1	1	1	3
Trento	1	—	—	1	1	—	—	1
Trieste	1	—	1	2	1	—	—	1
Venezia	1	1	2	4	1	—	1	2
TOTALE	26	22	38	86	26	4	18	48

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

(11120)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1972.

Riconoscimento di enti collaudatori tedeschi di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici della Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11.

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1969, relativo a disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 dell'11 dicembre 1969;

Visto l'art. 66 dell'anzidetto decreto 27 ottobre 1969, contenente disposizioni in materia di esoneri relativamente agli apparecchi a pressione, loro parti e materiali, provenienti dall'estero;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1972, relativo al riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 136 del 26 maggio 1972;

Ritenuto che il Technischer Überwachungs-Verein Essen e. V., 43 Essen, Steubenstrasse, 53, ha cambiato la propria denominazione in Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungs-Verein e. V., 43 Essen, Steubenstrasse, 53.

Ritenuto che quest'ultimo organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità della Repubblica federale di Germania;

Considerata l'opportunità di modificare il proprio decreto del 28 marzo 1972, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 1972, relativo al riconoscimento di enti collaudatori di apparecchi a pressione della Repubblica federale di Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 26 maggio 1972, l'organismo denominato Technischer Überwachungs-Verein Essen e. V., 43 Essen, Steubenstrasse, 53, è sostituito dal seguente:

Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungs-Verein e. V., 43 Essen, Steubenstrasse, 53.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11267)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FOREST, industria confezioni S.p.a. di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta FOREST, industria confezioni S.p.a. di Pisa ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FOREST, industria confezioni S.p.a. di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11257)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che il Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11259)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti nella provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore carta e cartone operanti nella provincia di Varese si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore carta e cartone operanti nella provincia di Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11255)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 6 aprile 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di cemento operanti in provincia di Massa Carrara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 6 maggio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto nazionale ricostruzione, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1296, del 29 settembre 1972, è stato nominato il comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto nazionale ricostruzione, così composto:

Cordeschi dott. Franco;

Sernicola dott. Elio;

Travaglioni geom. Giovanni.

(11298)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Camerino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Macerata, in data 19 gennaio 1972, n. 13240/2° l'Università di Camerino è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal ten. col. Antonio Sbriscia Fioretti, con testamento olografo, registrato in Cingoli al n. 86, vol. 70, consistente nel palazzo « Cima ».

(11301)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova, in data 19 maggio 1972, n. 5966, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare un terreno di proprietà del comune di Verona descritto in catasto ai mappali numeri 40/*c*, 44 1/2 e 92-*b* del foglio XIII, sezione *A* di Verona, per il prezzo di L. 16.800.000.

(11303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 9 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,85	581,85	581,90	581,85	581,80	581,90	581,80	581,85	581,85	581,85
Dollaro canadese	591,70	591,70	591,80	591,70	591,60	591,70	591,65	591,70	591,70	591,70
Franco svizzero	153,76	153,76	153,75	153,76	153,65	153,75	153,74	153,76	153,76	153,75
Corona danese	84,18	84,18	84,22	84,18	84,30	84,18	84,155	84,18	84,18	84,18
Corona norvegese	88,35	88,35	88,35	88,35	88,05	88,30	88,3375	88,35	88,35	88,35
Corona svedese	122,83	122,83	122,85	122,83	122,80	122,85	122,825	122,83	122,83	132,80
Fiorino olandese	180,15	180,15	180,25	180,15	180 —	180,18	180,20	180,15	180,15	180,15
Franco belga	13,20	13,20	13,21	13,20	13,19	13,20	13,201	13,20	13,20	13,20
Franco francese	116,16	116,16	116,16	116,16	116,15	116,18	116,17	116,16	116,16	116,15
Lira sterlina	1408,75	1408,75	1408,25	1408,75	1408,50	1408,80	1408,60	1408,75	1408,75	1408,75
Marco germanico	182,075	182,075	182,05	182,075	182,10	182,05	182,05	182,075	182,07	182 —
Scellino austriaco	25,1925	25,1925	25,18	25,1925	25,15	25,19	25,192	25,1925	25,19	25,18
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,65	21,65	21,69	21,65	21,67	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,1625	9,1625	9,15	9,1625	9,16	9,16	9,1625	9,1625	9,16	9,16
Yen giapponese	1,936	1,936	1,9350	1,936	1,93	1,93	1,9335	1,936	1,93	1,93

Media dei titoli del 9 ottobre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,20
» 5 % (Ricostruzione)	93,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	93,975
» 5 % (Beni esteri)	93,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50 % » » 1968-83	96,125
» 5,50 % » » 1969-84	97,80
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,825
Dollaro canadese	591,675
Franco svizzero	153,75
Corona danese	84,167
Corona norvegese	88,344
Corona svedese	122,827
Fiorino olandese	180,175
Franco belga	13,20
Franco francese	116,165
Lira sterlina	1408,675
Marco germanico	182,062
Scellino austriaco	25,192
Escudo portoghese	21,66
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 7

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali al 1° luglio 1975 ed al 1° gennaio 1976 relativi al certificato della rendita 5%-1935 n. 309031, di nominali L. 1.830.000, intestato ai coniugi Cerqua Cosimo, nato a Napoli il 6 maggio 1934 e Notaro Vittoria, nata a Napoli il 15 agosto 1941, ivi domiciliati, vincolato per patrimonio familiare.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, numeri 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto all'esecuzione dell'operazione richiesta dalla parte interessata.

(11297)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1972, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 45, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pintus Giovanni in data 16 novembre 1967 è stato respinto perchè infondato.

(11105)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1972, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, il ricorso straordinario proposto dalla signora Veneroni Ernestina ved. Silvestri in data 14 ottobre 1968 è stato respinto perchè infondato.

(11106)

Avviso di rettifica

Nel « Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 dell'8 agosto 1972 devono intendersi depennate le obbligazioni riportate al n. 298 Banco di Napoli 7 % Cred. Ind. serie B.

(11075)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla confezione dei recipienti dell'acqua minerale « Daggio »

Con decreto n. 1320 del 28 settembre 1972 la Norda S.p.a., con sede a Milano, piazza SS. Trinità, 6, e con stabilimento di produzione in Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a confezionare l'acqua minerale naturale nazionale « Daggio », di cui ai decreti ministeriali n. 1200 e n. 1201 del 14 gennaio 1972 e n. 1226 e n. 1227 del 28 febbraio 1972, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di cui ai citati decreti, chiusi anche con tappi a vite tipo Alublok. Restano invariate le prescrizioni stabilite nei suddetti decreti.

(11244)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lyde »

Con decreto n. 1315 del 22 settembre 1972 la S.p.a. Acque minerali Lyde e Sangermano, con sede in Napoli, via Orazio n. 54, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale « Lyde », di cui al decreto ministeriale n. 1069 del 10 gennaio 1970, anche in recipienti di materiale plastico — cloruro di polivinile atossico — della capacità di ml. 500.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali, a quelle autorizzate per i recipienti di vetro da ml. 500, con il decreto ministeriale n. 1050 del 5 agosto 1969, salvo la modifica della ragione sociale in S.p.a. Acque minerali Lyde e Sangermano, e sulle quali dovrà risultare identificabile il giorno d'imbottigliamento dell'acqua minerale.

I recipienti dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità.

La fabbricazione degli stessi ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Lyde » dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento per i recipienti di vetro.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con i medesimi tappi autorizzati per i recipienti da ml. 1500 con il decreto ministeriale n. 1069 del 10 gennaio 1970.

L'autorizzazione di cui al presente decreto è rilasciata per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data della emissione, durante i quali l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio. L'autorizzazione sarà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi in base ai risultati dei controlli.

(11245)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Lentula »

Con decreto n. 1318 del 28 settembre 1972 il sig. Orazio Bruni, domiciliato a Bolzano, via S. Quirino, 8, è autorizzato a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Lentula » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Cantagallo, provincia di Firenze, addizionata di gas acido carbonico. L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11 per le bottiglie da 2 e da 1 litro e di cm. 14 × cm. 9 per quelle da 1/2 e da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro figurano i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 16 maggio 1969 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'Istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze, ed in fondo la dicitura « addizionata con gas acido carbonico ».

Nel riquadro centrale è inserito un disegno ovale raffigurante la zona di Cantagallo con lo stemma del comune ed una moneta romana, sul quale è scritto « Acqua minerale » in caratteri di colore bleu e « Lentula » in caratteri di colore bleu e verde. Al di sopra di tale ovale si legge « Acqua medio minerale » « Bicarbonato solfato alcalina terrosa » « Provincia di Firenze » « Comune di Cantagallo » « Stabilimento in Rifinile di Fossato » in caratteri di colore bianco su fondo verde. Al di sotto del predetto ovale viene riportato il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 maggio 1969 dal prof. Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze. Nel riquadro destro viene riportato il giudizio sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, formulato in data 25 luglio 1967 dal prof. Giorgio Miccoli dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Bologna, alcune notizie sulla stessa acqua e gli estremi dell'autorizzazione. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale sgorgante dalla viva roccia da tre distinte polle, l'una vicina all'altra, sarà addotta in una vasca di miscelazione e da questa perverrà, mediante conduttura di acciaio mannesmann della lunghezza di circa 1400 metri, allo stabilimento di imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro due anni, dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alle sorgenti sarà costituita una adeguata zona di protezione igienica recintata con rete metallica.

(11247)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1630/72, n. 1657/72, n. 1667/72, n. 1676/72, n. 1694/72, n. 1704/72, n. 1711/72, n. 1726/72, n. 1737/72, n. 1752/72, n. 1763/72, n. 1771/72, n. 1777/72, n. 1792/72, n. 1800/72, n. 1809/72, n. 1819/72, n. 1826/72, n. 1838/72, n. 1847/72, n. 1852/72 e n. 1859/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1-8-1972	2/3-8-1972	4-8 1972	5/7-8-1972	8-8-1972	9-8-1972	10-8-1972	11-8-1972	12/14-8-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75	38.393,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.850,00 (*a*) (*d*)	40.850,00 (*a*) (*d*)	40.850,00 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)	40.331,25 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	32.681,25 (*e*)	32.681,25 (*e*)	32.681,25 (*e*)	32.681,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	31.018,75 (*b*)	30.525,00 (*b*)	29.575,00 (*b*)	29,575,00 (*b*)	28.712,50 (*b*)	28.712,50 (*b*)	28.281,25 (*b*)	28.281,25 (*b*)	29.287,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	28.400,00 (*b*) (*c*)	28.400,00 (*b*) (*c*)	28.400,00 (*b*) (*c*)	27.800,00 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75
10.07-B	04	Miglio	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.537,50 (*b*)	18.968,75 (*b*)	18.968,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.987,50 (*b*)	27.556,25 (*b*)	27.556,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50
11.01-B	05	Farine di segala	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	68.731,25	68.731,25	68.731,25	67.925,00	67.925,00	67.531,25	67.531,25	67.531,25	67.531,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15/16-8-1972	17/21-8-1972	22/23-8-1972	24-8-1972	25-8-1972	26/28-8-1972	29-8-1972	30-8-1972	31-8-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	37.775,00	37.775,00	37.393,75	37.393,75	36.712,50	36.712,50	36.087,50	36.087,50	36.087,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	39.812,50 (*a*) (*d*)	38.656,25 (*a*) (*d*)	38.656,25 (*a*) (*d*)	39.037,50 (*a*) (*d*)	39.037,50 (*a*) (*d*)	39.037,50 (*a*) (*d*)	39.037,50 (*a*) (*d*)	39.037,50 (*a*) (*d*)	39.468,75 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*c*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*c*)	33.456,25 (*e*)	33.456,25 (*c*)
10.03	01,04	Orzo	29.287,50 (*b*)	29.287,50 (*b*)	29.287,50 (*b*)	29.287,50 (*b*)	28.568,75 (*b*)	26.037,50 (*b*)	25.462,50 (*b*)	25.462,50 (*b*)	25.462,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.700,00 (*b*)	29.268,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	27.368,75 (*b*) (*c*)	26.443,75 (*b*) (*c*)	26.443,75 (*b*) (*c*)	26.443,75 (*b*) (*c*)	26.443,75 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75	7.643,75
10.07-B	04	Miglio	18.968,75 (*b*)	18.968,75 (*b*)	19.400,00 (*b*)	18.968,75 (*b*)	18.968,75 (*b*)	18.968,75 (*b*)	18.968,75 (*b*)	18.250,00 (*b*)	18.250,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	26.975,00 (*b*)	26.975,00 (*b*)	26.400,00 (*b*)	25.968,75 (*b*)	25.968,75 (*b*)	25.968,75 (*b*)	25.968,75 (*b*)	25.250,00 (*b*)	25.250,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50	63.637,50
11.01-B	05	Farine di segala	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50	53.337,50
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	67.118,75	65.331,25	65.331,25	65.918,75	65.918,75	65.918,75	65.918,75	65.918,75	66.587,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00	68.725,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(11113)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Francesco Buroni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il governatore: CARLI

(11147)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede nel comune di Vittoria, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 12 settembre 1972, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede nel comune di Vittoria (Ragusa), e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Carmelo Di Stefano è nominato commissario liquidatore della Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede nel comune di Vittoria (Ragusa); ed i signori avv. Giuseppe Di Paola, dott. Giombattista Garrasi e dott. Vincenzo Malfitano sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il governatore: CARLI

(11148)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Imola

Con decreto del Presidente di questa regione n. 208 in data 22 settembre 1972 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Imola (Bologna) con deliberazione n. 84 del 10 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11191)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Eboli

Con decreto del Presidente della regione Campania numero 35-*bis*/686 in data 28 luglio 1972, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 35 di pari data, è stato approvato il piano regolatore generale (con regolamento edilizio) del comune di Eboli (Salerno), adottato con deliberazione consiliare n. 144 del 28 novembre 1969 ed integrato con deliberazione consiliare n. 27 del 15 aprile 1972, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con lo stesso decreto sono state accolte nove osservazioni a firma di Toscano Giovanni; Muscariello Anna Ada ed altri; Direzione centro rieducazione minorenni in Napoli; Massaioli Rachele; Di Palma Benito; D'Amato Vitantonio; Rosati Barberina; Gioia Cosimo; Rosati Maria ved. Clarizia, mentre sono state respinte le restanti trentadue osservazioni a firma di Congregazione di S. Giuseppe, avv. Alfredo Cataldo; Del Grosso Giov. Antonio; Compagnone Alberto e Gismondo Gaetano; Ruggiero Michele e fratelli; Paesano Modesto; Gioia Colomba in Bergamini; La Francesca Ida; Di Stefano Vincenzo ed altri, Gioia Ester in Zunno; Cucina Domenico e Russo Anna; Amato Antonio; Gioia Domenico; Parisi Umberto ed altri; Romano Mario; Costa Felice; Capone Alfonso; Storniello Vincenzina in Di Benedetto; D'Arco Martino; De Martino Salvatore e germani; Ciao Antonio; Di Benedetto Cosimo e Vincenzo; Turi Fenizia in Ciao e Mirra Filomena in Polito; Naimoli Fiore; Ciao Pasquale; Morrone Cristoforo e Salvatore Angelina; Salvatore Angelina; Reppuccia Fiorentino ed altri; Fusco Cosimo; Storniello Vincenzina in Di Benedetto; Clemente Giovanni ed altri; Del Grosso Dionisio ed altri; Ente sviluppo in Campania.

(11139)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto del Presidente della regione Campania numero 22-*bis* in data 26 aprile 1972, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 22 di pari data, è stata approvata la seconda variante al piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (provincia di Avellino), adottato con deliberazione consiliare n. 32 del 15 marzo 1972 e redatta ai sensi e per gli effetti delle leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357.

Con lo stesso decreto, inoltre, è stata respinta l'opposizione avanzata dalla ditta Sgobbo Enrichetta ed Ada.

(11140)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nell'allegato al decreto ministeriale 20 maggio 1972 « Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 21 luglio 1972, devono apportarsi le seguenti correzioni:

Art. 6.

2° comma 1ª riga: dopo la parola « acquista » tolgasi « per » e aggiungasi « a seguito di »;

2° comma, punto *b*) 1ª riga: dopo le parole « segnalazione che » aggiungasi « dovrà essere limitata a non più di un candidato e che »;

8° comma 3ª riga: dopo la parola « adunanze » aggiungasi « ordinarie ».

Art. 19.

punto 3) 3ª riga: sostituiscasi « dei » con « dai » in modo da leggersi « dai contratti » ecc.;

punto 4) 3ª riga: dopo la parola « medesime » aggiungasi « e » in modo da leggersi « alle categorie medesime e nell'ambito » ecc.

Art. 53.

3° comma 4ª riga: prima della parola « boschi » sostituiscasi « i » con « o ».

Art. 58.

punto *e*) 4ª riga: correggasi « od » in « o di », in modo da leggersi: « o di altro genere ».

(11207)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309, con il quale viene istituito il posto di sanitario della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41, foglio n. 291, con il quale si dichiara definito con esito negativo il concorso ad un posto di medico della Zecca, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 36, foglio n. 179, modificato con decreto ministeriale 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1971, registro n. 23, foglio n. 165;

Considerata l'urgenza di provvedere all'attribuzione del posto di medico alla Zecca;

Ritenuto di doversi applicare, ai sensi del primo comma dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, le precedenti disposizioni per quanto riguarda il programma d'esame e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, in attesa che entrino in vigore i relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca (ex coefficiente 500).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltrechè del titolo di studio e dell'abilitazione di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

d) buona condotta;
e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione, peraltro, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

1) il domicilio;

2) il recapito presso il quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova di colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Direzione generale del tesoro, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a), c) e h), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati negli ultimi tre anni.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di polizia quali aggregati al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio e abilitazione all'esercizio professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), h), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere d), e), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Le prove scritte avranno luogo alle ore 8 dei giorni 23 e 24 ottobre 1972, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione della data e della sede relative nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) medicina interna e igiene (con particolare riguardo alle malattie del lavoro e alla legislazione relativa);

2) chirurgia generale, ortopedia e traumatologia.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre medicina generale con particolare riguardo a: igiene generale, radiologia, ortopedia e traumatologia.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova di colloquio non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, sarà nominato medico in prova nel ruolo della carriera direttiva di sanitario della Zecca, e sarà tenuto a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura corrispondente al parametro numero 387.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 31 agosto 1972
Registro n. 33, foglio n. 105

(11224)

Concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sulle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, registro n. 2, foglio n. 313, con il quale si dichiara definito con esito negativo il concorso ad un posto di chimico della Zecca, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1969, registro n. 36, foglio n. 181, modificato con decreto ministeriale 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1971, registro n. 23, foglio n. 166;

Considerata l'urgenza di provvedere all'attribuzione dei due posti di chimico alla Zecca non ancora coperti;

Ritenuto di doversi applicare, ai sensi del primo comma dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, le precedenti disposizioni per quanto riguarda il programma d'esame e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3 (terzo comma) e 7 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, in attesa che entrino in vigore i relativi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito del diploma di laurea in chimica od in chimica industriale oppure della laurea di ingegnere chimico con esclusione di altri titoli di studio.

Gli aspiranti al suddetto concorso debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico o ingegnere chimico, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni;

B) età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato, e del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati sostituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno accademico relativo.

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

i) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle autorità di cui all'art. 4.

Le domande di ammissione, peraltro, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova di colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di quindici giorni.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonché quelli comprovanti l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dallo art. 2.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica — su carta da bollo — del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 e della abilitazione prescritta.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269:

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile, di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio e il diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio e il diploma o certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Le prove scritte avranno luogo alle ore 8 dei giorni 20 e 21 novembre 1972, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione della data e della sede relative nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11, primo comma, legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

di un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali (tabella *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

di due docenti universitari della facoltà di chimica, membri;

per la prova di lingue estere possono essere aggregati alla commissione esaminatrice membri aggiunti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 325 tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 174

PROGRAMMA DI ESAME

Parte prima

Prova di analisi quantitativa oppure saggio di metalli preziosi e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda

Svolgimento scritto di un tema riguardante le seguenti materie:

Teoria della trasmissione del calore ed applicazione: scambiatori di calore ed isolamento termico.

Principi fondamentali della termodinamica ed applicazioni. Cicli termici e frigoriferi.

Principi fondamentali di elettrotecnica; unita di misura elettriche.

Circuiti in corrente continua, circuiti magnetici, circuiti in corrente alternata.

Pile e accumulatori.

Termodinamica chimico-fisica. Equilibri Vari sistemi Reazioni chimiche.

Elementi di termodinamica elettro-chimica. Potenziali chimici ed elettrochimici.

Equilibri elettrolitici Elettroanalisi Polarografia.

Applicazione dell'elettrolisi Galvanotecnica Galvanostegia - Galvanoplastica.

Elementi fondamentali e principali di elettrometallurgia.

Nozioni di spettroscopia Apparecchiature di emissione ottica, di fluorescenza con raggi X e di assorbimento.

Lo stato liquido nei metalli e nelle leghe. Solidificazioni - Stato cristallino Cambiamenti di stato.

Raffinazione termica ed elettrolitica dei metalli.

Nozioni di tecnologia metallurgica dei principali metalli ferrosi e non ferrosi.

Proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali metallici e loro misura.

Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche Diffusione.

Teoria dei trattamenti termici.

Principali materie prime e prodotti usati nelle industrie meccaniche e metallurgiche. Materiali refrattari, isolanti termici.

Combustibili ed olii lubrificanti. Prodotti ed aggressivi chimici.

Procedimenti chimici e chimico-fisici di analisi qualitativa e quantitativa e loro impiego per la determinazione di metalli e leghe.

Colloquio

Il colloquio verte sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto pubblico, diritto costituzionale ed amministrativo.

Nozioni di statistica.

Conversazione in una delle seguenti lingue estere a scelta del candidato: francese, inglese o tedesco.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11223)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di applicato stenodattilografo in prova indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1972, n. 1913, registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1972, registro n. 57 Ufficio riscontro, foglio n. 6, avrà luogo a Roma il giorno 29 ottobre 1972, alle ore 8 nelle seguenti sedi scolastiche:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38;

2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51;

3) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello n. 126;

4) istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei », via Tor Fiorenza n. 56;

5) Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

Roma, addì 2 ottobre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(11289)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Considerato che la dott.ssa Luisa Fabrizi, presidente della commissione predetta designata dal Ministero della sanità, ha presentato le dimissioni;

Visto il telegramma ministeriale n. 300.VIII.II.88.C.1615 del 20 settembre 1972, con il quale è stato provveduto a sostituire il presidente dimissionario con la dott.ssa Natalia Costanzo, direttore di sezione;

Decreta:

A modifica del precedente decreto pari numero, in data 27 agosto 1970, la dott.ssa Natalia Costanzo, direttore di sezione, designata dal Ministero della sanità, è chiamata a presiedere la commissione giudicatrice indicata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Venezia, nonchè dei comuni interessati.

Venezia, addì 25 settembre 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

(11226)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1972, n. 11.

Concorso nelle spese per assistenza estiva ai minori per l'anno 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 4 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per il corrente anno 1972, la concessione di contributi a enti, istituti, comunità e associazioni, per l'organizzazione di colonie estive destinate all'assistenza di minori.

Alla ripartizione ed all'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente, provvede la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 120 milioni per l'anno 1972, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1972 è istituito, sotto il Titolo I — Spesa corrente — Sezione IV — Azione e interventi in campo sociale — Rubrica n. 3 — Beneficenza Pubblica — Categoria IV — Trasferimenti, il Capitolo n. 270 con lo stanziamento di L. 120 milioni così denominato: « Concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ai minori, sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati » (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1972

DE CECCO

(10839)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1972, n. 12.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *agosto* 1972)

(10840)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.